

# **Comune di SANDIGLIANO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
E  
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE  
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO  
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2021.

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Presupposto del canone
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari
- Art. 7 Esenzione dal canone
- Art. 8 Modalità di dichiarazione
- Art. 9 Versamento del canone
- Art. 10 Rimborsi
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Funzionario responsabile
- Art. 13 Contenzioso
- Art. 14 Trattamento dei dati personali

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

#### CAPO I

##### LE OCCUPAZIONI

- Art. 15 Suddivisioni delle occupazioni secondo tipologie e finalità
- Art. 16 Suddivisione in zone
- Art. 17 Determinazione del canone per le occupazioni
- Art. 18 Tariffa per le occupazioni sottosuolo
- Art. 19 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art. 20 Tariffa occupazioni permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

#### CAPO II

##### LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Art. 21 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
- Art. 22 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti
- Art. 23 Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato
- Art. 24 Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato
- Art. 25 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

**CAPO I**  
**LE OCCUPAZIONI**

- Art. 26 Domanda di concessione
- Art. 27 Procedimento di rilascio della concessione
- Art. 28 Occupazione a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio
- Art. 29 Obblighi del concessionario
- Art. 30 Mestieri girovaghi e artisti di strada
- Art. 31 Occupazione per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
- Art. 32 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 33 Autorizzazione ai lavori
- Art. 34 Occupazioni con ponti, scale, ecc.
- Art. 35 Occupazione con tende e tendoni
- Art. 36 Durata e rinnovo della concessione
- Art. 37 Decadenza della concessione
- Art. 38 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 39 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 40 Rinuncia all'occupazione

**CAPO II**  
**LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

- Art. 41 Domanda e documentazione
- Art. 42 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 43 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione
- Art. 44 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 45 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 46 Variazione del messaggio pubblicitario
- Art. 47 Rinnovo dell'autorizzazione

**CAPO III**  
**LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 48 Pubbliche affissioni
- Art. 49 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Art. 50 Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni
- Art. 51 Esenzione del canone sulle pubbliche affissioni
- Art. 52 Modalità per l'espletamento del servizio sulle pubbliche affissioni

**TITOLO IV**  
**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL  
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

- Art. 53 Disposizioni generali
- Art. 54 Presupposto del canone

- Art. 55 Soggetto passivo
- Art. 56 Commercio su aree pubbliche
- Art. 57 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 58 Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 59 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 60 Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 61 Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 62 Determinazione del canone
- Art. 63 Modalità e termini per il pagamento del canone

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI**

- Art. 64 Sanzioni e penalità

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 65 Norme transitorie
- Art. 66 Norme finali
- Art. 67 Entrata in vigore

**ALLEGATO A** - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE, DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE.

**ALLEGATO B** - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PUBBLICHE AFFISSIONI.

**ALLEGATO C** - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER AREE DESTINATE A MERCATI

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1) Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Sandigliano del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come disciplinati dai commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2) Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5) Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

6) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

**Articolo 2**  
**Classificazione del Comune**

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2) La popolazione residente al 31/12/2020 risulta pari a 2641 abitanti.

### **Articolo 3**

#### **Presupposto del canone**

1) Il presupposto del canone è:

a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b. del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti passivi**

1) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3) Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

## **Articolo 5 Tariffe**

1) La delibera tariffaria deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2) La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Sandigliano la tariffa standard annua prevista è pari ad € 30,00 (trenta/00). Essa è determinata per ciascuna delle categorie varie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3) La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827. Per il Comune di Sandigliano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad €0,60. Essa è determinata per ciascuna delle categorie varie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrato o lineari.

4) La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

## **Articolo 6 Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari**

1. Ai sensi del comma 832 e del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati.
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

d)E' disposta la riduzione del 25% per occupazioni fino a 6 ore al giorno e fino a 14 giorni consecutivi; del 50% oltre i 14 giorni consecutivi.

e)E' disposta la riduzione del 50% per le occupazioni di durata non inferiore al mese, o che si verifichi con carattere ricorrente e venga riscossa mediante convenzione.

f)E' disposta la riduzione del 70 % per le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili.

g)E' disposta la riduzione del 50 % per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

## **Articolo 7**

### **Esenzione dal canone**

1. Ai sensi del comma 833 e del comma 821 lettera f, sono esenti dal canone:

a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c). del T.U. delle Imposte sui Redditi ( D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza , sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano messaggi pubblicitari;

c)le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;

d)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e)le occupazioni di aree cimiteriali;

f)le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g)le occupazioni effettuate dalle imprese in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche appaltate del Comune, sempreché l'occupazione stessa sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;

h)le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze , civili e religiose;

i)le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;



j)le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione di verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad una giornata;

k)le occupazioni per gli accessi e i passi carrabili;

l)le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia fino ai 30 giorni;

m)le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;

n)le occupazioni per manifestazioni pubbliche organizzate da associazioni, enti ed altri con sede in Sandigliano;

o) le occupazioni per carico e scarico merci;

p) le occupazioni per parcheggi privati.

q) le occupazioni per tende parasole;

r) le occupazione per pozzi, pozzetti, esclusi quelli per erogazione di servizi di pubblica utilità;

s) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

t)messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;(precisato in Reg ICP)

u)le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

v)le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

w)le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

x) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

y) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

z) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

aa) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

bb) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

cc) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore trecento centimetri quadrati di superficie.

## **Articolo 8** **Modalità di dichiarazione**

1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2) Per le occupazioni di cui all'articolo 19 (Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità) del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 dicembre di ogni anno.

3) Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

## **Articolo 9** **Versamento del canone**

1) Il versamento del canone è effettuato direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.

2) Per il canone relativo a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4) Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro

5) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 10**

##### **Rimborsi**

1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 12,00 (dodici), al netto degli interessi maturati.

3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### **Articolo 11**

##### **Riscossione coattiva**

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

2) Si applicano le procedure previste dal Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

#### **Articolo 12**

##### **Funzionario responsabile**

1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

### **Articolo 13 Contenzioso**

1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Articolo 14 Trattamento dei dati personali**

1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI**

**CAPO I**  
**LE OCCUPAZIONI**

**Articolo 15**  
**Suddivisioni delle occupazioni secondo tipologie e finalità**

1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

- a.occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b.chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- c.tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- d.occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- e.passi e accessi carrabili;
- f.ponteggi, steccati e simili;
- g.cartelli pubblicitari e simili;
- h aree per spettacoli viaggianti,
- i.occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- j.occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- k.tende, tendoni ecc.;
- l.Le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.

**Articolo 16**  
**Suddivisione in zone**

1) Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

**Articolo 17**  
**Determinazione del canone per le occupazioni**

1)Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

**Articolo 18**  
**Tariffa per le occupazioni sottosuolo**

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 (cinque) per cento sulla misura della capacità.

**Articolo 19**  
**Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50. Il presente comma non è applicabile per tutti gli interventi di interesse nazionale che con legge apposita ne prevedano la gratuità.
- 2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
- 3) Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Articolo 20**  
**Tariffa occupazioni permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

- 1) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2) Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. N. 259 del 2003 e può avere oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di infrastrutture già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) Durata minima 6 anni
  - b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4) Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co – siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi della lettera a) e b) è aumentato del 50%
- 5) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
- 6) Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

## **CAPO II**

### **LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **Articolo 21**

##### **Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni**

1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

a. MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA

b. MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:

a. **INSEGNE DI ESERCIZIO:** si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa (sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

b. **PREINSEGNE:** si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51,

comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

c.CARTELLI PUBBLICITARI: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso (sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

d.STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

e.SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

f.IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE: gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 15 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

g.IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso (sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminoso.

h.IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso (sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminoso.

i.PUBBLICITÀ SUI VEICOLI: la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).



j. **SEGNALI VERTICALI TURISTICI E DI TERRITORIO:** disciplinati dall'art. 134 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), qualora posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, possono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

## **Articolo 22**

### **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti**

1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

## **Articolo 23**

### **Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato**

1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

2) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:

a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

3) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

#### **Articolo 24**

##### **Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato**

1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

#### **Articolo 25**

##### **Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, e non soltanto dalla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4) Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuta in ragione del numero di giorni e persone o distributori fissi utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

5) Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

6) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

7) Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite

8) Ove la pubblicità abbia una superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 il canone è aumentato del 50%, se di superficie superiore a mq. 8,5 il canone è aumentato del 100%.

9) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%

10) Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

**CAPO I**  
**LE OCCUPAZIONI**

**Articolo 26**  
**Domanda di concessione**

1) L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

2) Il Settore Polizia Municipale è competente al rilascio delle concessioni per occupazioni che escludono la manomissione di suolo pubblico.

3) Il Settore Ufficio Tecnico è competente al rilascio delle concessioni per manomissioni di suolo pubblico a qualunque titolo richieste e per le quali si rinvia a specifico regolamento comunale.

4) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

**Articolo 27**  
**Procedimento di rilascio della concessione**

1) Il responsabile del Settore Polizia Municipale competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 27, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda per le occupazioni di durata inferiore o superiore all'anno.

**Articolo 28**  
**Occupazione a seguito di manomissione di suolo pubblico o autorizzazione titolo abilitativo edilizio**

1) Per le occupazioni relative alla manomissione di suolo pubblico o relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

### **Articolo 29** **Obblighi del concessionario**

1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### **Articolo 30** **Mestieri girovaghi e artisti di strada**

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

3) Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nelle seguenti misure:  
a. 10 €/mq per pavimentazione in asfalto;  
b. 100 €/mq per pavimentazione in pietra;  
c. 2,50 €/mq per fondo in erba/terra;

l'ammontare di tale deposito sarà comunicato dall'Ufficio competente come indicato nell'articolo 25, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.

4) Il versamento della cauzione deve essere effettuato contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.

5) Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.

6) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

### **Articolo 31**

#### **Occupazione per esposizione di merci fiori e piante ornamentali**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

### **Articolo 32**

#### **Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

### **Articolo 33**

#### **Autorizzazione ai lavori**

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
- 2) Per le occupazioni dovute a manomissioni di suolo pubblico, il titolo autorizzativo al cantiere deve integrare anche l'occupazione, senza emettere ulteriore atto o aggravio procedimentale.

### **Articolo 34**

#### **Occupazioni con ponti, scale, ecc...**

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per traslochi, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata lavorativa. In tal caso deve comunque essere inoltrata

comunicazione al Comune anche via mail. Automezzi, autoscale, cestelli devono avere regolare copertura assicurativa, l'impresa esecutrice deve avere idonea copertura assicurativa per danni a terzi, deve autonomamente posare idonea segnaletica di cantiere di cui al D.M. 10 luglio 2002.

2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

### **Articolo 35** **Occupazione con tende e tendoni**

1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato, con sporgenza superiore a mt. 1,50 senza autorizzazione comunale.

2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

### **Articolo 36** **Durata e rinnovo della concessione**

1) Salvo indicazione diversa riportata sull'atto, la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata di 1 anno.

2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

### **Articolo 37** **Decadenza della concessione**

1) Sono cause di decadenza della concessione:

- a. le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
- b. la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- c. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.

2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 64.

### **Articolo 38**

#### **Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni**

1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

### **Articolo 39**

#### **Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.

2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

### **Articolo 40**

#### **Rinuncia all'occupazione**

1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.

3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.



**CAPO II**  
**LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

**Articolo 41**  
**Domanda e documentazione**

1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

2) La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine, vetrofanie temporanee (es. promozioni per svendite e simili);
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (d. lgs. 30/04/1992, n. 285, d. lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (d.p.r. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

3) Nei casi di cui al comma precedente, deve essere presentata una comunicazione al gestore del canone, prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, affinché provveda al conteggio degli importi dovuti. Copia del versamento, se dovuto, deve essere conservato nel luogo di occupazione per essere esibito agli addetti al controllo unitamente alla ricevuta di pagamento.

**Articolo 42**  
**Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

1) Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio di Polizia Locale comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

2) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3) L'autorizzazione ha validità per un periodo di 3 anni, dal suo rilascio, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

**Articolo 43**  
**Obblighi per il titolare dell'autorizzazione**

1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.

2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

**Articolo 44**  
**Decadenza dell'autorizzazione**

1) L'autorizzazione decade quando:

- a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- b. vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- c. non venga ritirata entro 120 giorni dalla data di rilascio;
- d. il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

**Articolo 45**  
**Revoca dell'autorizzazione**

1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 64.

#### **Articolo 46** **Variazione del messaggio pubblicitario**

1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

#### **Articolo 47** **Rinnovo dell'autorizzazione**

1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

### **CAPO III** **LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 48** **Pubbliche affissioni**

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, oppure di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 3) Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 40 per cento.
  - Per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.

**Articolo 49**  
**Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone a favore del Comune è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
- 2) La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato B del presente regolamento.
- 3) Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
- 4) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione è maggiorata del 50 per cento.
- 5) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
- 6) Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

**Articolo 50**  
**Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 50;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
- 2) Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera

soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

### **Articolo 51** **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

### **Articolo 52** **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento del pagamento del canone.

2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune/il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3) Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune/il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4) La mancanza di spazi disponibili deve essere tempestivamente comunicata al committente.

5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale o da affiggere entro i due giorni successivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

**TITOLO IV**  
**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL**  
**DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN**  
**STRUTTURE ATTREZZATE**

**Articolo 53**  
**Disposizioni generali**

1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in eventuali strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

**Articolo 54**  
**Presupposto del canone**

1) Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

**Articolo 55**  
**Soggetto passivo**

1) Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

**Articolo 56**  
**Commercio su aree pubbliche**

1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su aree identificate con apposito atto, messe a disposizione per mercati annuali, periodici, stagionali, e fiere.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette .

**Articolo 57**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

1) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle singole disposizioni comunali ed al quadro normativo vigente in materia

**Articolo 58**  
**Criteri per la determinazione della tariffa**

- 1) La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

**Articolo 59**  
**Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

**Articolo 60**  
**Determinazione delle tariffe annuali**

- 1) La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
  - b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 70% (settanta per cento) rispetto alla prima categoria.
  
- 2) La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, avviene sulla base della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano ed è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

- 3) Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.
- 4) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 61** **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1) La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla prima categoria.

2) La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, avviene sulla base della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano ed è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

- 3) Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.
- 4) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 62** **Determinazione del canone**

- 1) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2) Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 40 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
- 4) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza



settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

5) La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### **Articolo 63**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;

3) Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo;

4) Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

5) Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

7) Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

8) Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

9) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 63 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza

una autonoma obbligazione.

11) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI**

### **Articolo 64 Sanzioni e penalità**

1) Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento Il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.

2) Per le occupazioni abusive si applica un'indennità del canone maggiorato fino al 50%

3) Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D. Lgs. 285 del 1992.

4) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689

5) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 65**

##### **Norme transitorie**

1) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

#### **Articolo 66**

##### **Norme finali**

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/ICP-DPA
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

#### **Articolo 67**

##### **Entrata in vigore**

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**Allegato A**

**CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE, DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE**

1)Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'Ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2019 pari a 2641 abitanti.

2)Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

- CATEGORIA PRIMA: VIA GRAMSCI E PIAZZA COTTOLENGO

- CATEGORIA SECONDA: tutte le altre strade, piazze, spazi ed aree pubbliche non comprese nella prima categoria.

3)Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4)Alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa STANDARD.

5)Esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico, la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla prima categoria.

Allegato B

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE  
E  
DEI COEFFICIENTI Moltiplicatori PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO  
E  
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PUBBLICHE AFFISSIONI**

**1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:**

A) Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie ANNUALI, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 9,00

B) Per le occupazioni sottosuolo (tariffa standard ridotta ad ¼)

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 7,50
2° categoria	€ 2,25

C) Per le occupazioni con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tariffa è di Euro 1,50 a utenza con un minimo di Euro 800,00

**2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:**

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,18

**3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:**

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 la tariffa standard è di 0,60 €.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**COEFFICIENTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

OCCUPAZIONE ANNUA	COEFF.	TARIFFA	TARIFFA
		CAT.1	CAT. 2
Occupazione ordinaria di suolo o occupazioni non successivamente specificate	0,59	17,70	5,31
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti suolo pubblico	0,21	6,30	1,89
Occupazione ordinaria di spazi sottostanti suolo pubblico	0,82	6,15	1,84
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,18	5,40	1,62
Occupazioni per passi carrai (ESENTE)			
Occupazione con impianti di distribuzione carburante (pe rogni distributore)	1,00	30,00	9,00
Occupazione suolo con apparecchi distributori tabacchi	0,34	10,20	3,06

OCCUPAZIONE GIORNALIERA	COEFF.	TARIFFA	TARIFFA
		CAT.1	CAT. 2
Occupazione ordinaria di suolo o occupazioni non successivamente specificate	1,72	1,03	0,31
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti suolo pubblico	0,60	0,36	0,07
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,50	0,30	0,09
Occupazione per fiere, festeggiamenti	1,72	1,03	0,31
Occupazioni da venditori ambulanti/pubblici esercizi/produttori agricoli	0,85	0,51	0,15
Occupazioni per attrazioni, giochi e divertimenti da spettacolo viaggiante	0,34	0,20	0,06
Occupazione autovetture di uso privato	1,72	1,03	0,31
Occupazioni per attività edilizia oltre i 30 giorni	1,72	1,03	0,31
Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche	0,34	0,20	0,06
Occupazione temporanea di suolo realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:			
Ridotta del 25% per occupazione fino a 6 ore	0,60	0,77	0,23
Ridotta del 50% per venditori ambulanti	0,65	0,39	0,12
Ridotta del 50% per convenzione	0,32	0,19	0,06

## COEFFICIENTI INIZIATIVE PUBBLICITARIE

<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA STANDARD ANNUA PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI O MEZZI PUBBLICITARI:</b>		
	<b>Coeff.</b>	<b>Tariffa</b>
<b> Pubblicità ordinaria</b> (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare )		
Superficie fino a mq. 5,50	0,38	11,40
Superficie tra mq. 5,51 e mq 8,50	0,57	17,10
Superficie superiore a mq. 8,50	0,76	22,80
Superficie luminosa fino a mq. 5,50	0,76	22,80
Superficie luminosa tra mq. 5,51 e 8,50	1,14	34,20
Superficie luminosa superiore a 8,5 mq.	1,52	45,60
<b> Pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato</b>		
Superficie fino a mq. 5,50	0,38	11,40
Superficie tra mq. 5,51 e mq 8,50	0,57	17,10
Superficie superiore a mq. 8,50	0,76	22,80
Superficie luminosa fino a mq. 5,50	0,76	22,80
Superficie luminosa tra mq. 5,51 e 8,50	1,14	34,20
Superficie luminosa superiore a 8,5 mq.	1,52	45,60
<b> Pubblicità effettuata su veicoli</b>		
Per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg	2,47	74,10
Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg	1,65	49,50
Per autoveicoli non ricompresi nelle precedenti categorie In caso di rimorchio, raddoppia	0,83	24,90
<b> Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni</b> (insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in intermittente, lampeggiante o similare)		
	1,10	33,00

<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI O MEZZI PUBBLICITARI</b>		
	<b>Coeff</b>	<b>Tariffa</b>
<b> Pubblicità ordinaria</b> (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie)		
Superficie fino a mq. 5,50	0,064	0,0384
Superficie tra mq. 5,51 e mq 8,50	0,096	0,0576
Superficie superiore a mq. 8,50	0,128	0,0768
Superficie luminosa fino a mq. 5,50	0,128	0,0768
Superficie luminosa tra mq. 5,51 e 8,50	0,192	0,1152
Superficie luminosa superiore a 8,5 mq.	0,256	0,1536
<b> Pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato</b>		
Superficie fino a mq. 5,50	0,064	0,0384
Superficie tra mq. 5,51 e mq 8,50	0,096	0,0576
Superficie superiore a mq. 8,50	0,128	0,0768
Superficie luminosa fino a mq. 5,50	0,128	0,0768
Superficie luminosa tra mq. 5,51 e 8,50	0,192	0,1152
Superficie luminosa superiore a 8,5 mq.	0,256	0,1536

<b>Pubblicità effettuata con proiezioni luminose diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.</b>	3,45	2,07
<b>Pubblicità effettuata con aeromobili</b> mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	82,63	49,58
<b>Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili</b> <b>(50% con aeromobili)</b>	41,31	24,79
<b>Pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini</b> <b>distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione</b>	3,45	2,07
<b>Pubblicità' effettuata con apparecchi amplificatori e simili</b> <b>Uso di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione</b>	10,33	6,198

<b>COEFFICIENTI PUBBLICHE AFFISSIONI</b>		
Fino ad 1 mq tariffa base primi 10 gg	1,75	1,032
// // // tariffa successiva 5 gg. o frazione	0,52	0,306
Oltre 1 mq. tariffa base primi 10gg.	2,06	1,2395
// // // tariffa successiva 5gg o frazione	0,65	0,39
<b>COMMISSIONI UGUALI O SUPERIORI A 50 FOGLI</b>		
70 X 100 (1 foglio) fino 10 giorni	1,75	1,032
100 x 140 (2 fogli) fino a 10 giorni	4,13	2,48
140 x 200 (4 fogli) fino a 10 giorni	8,25	4,95
POSTER (6X3) 24 fogli fino a 10 giorni	99,16	59,50
<b>COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI</b>		
70 X 100 (1 foglio) fino 10 giorni	2,58	1,55
100 x 140 (2 fogli) fino a 10 giorni	6,20	3,72
140 x 200 (4 fpogli) fino a 10 giorni	12,40	7,44
POSTER (6X3) 24 fogli fino a 10 giorni	123,95	74,37

DIRITTO D'URGENZA : MAGGIORAZIONE 10 % DEL CANONE, MINIMO EURO 25,82



**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER AREE DESTINATE A MERCATI**

**1. TARIFFA STANDARD ANNUALE**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 9,00

**2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,18

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF.	ANNUA		COEFF.	GIORNALIERA	
		TARIFFA CAT. 1	TARIFFA CAT. 2		TARIFFA CAT. 1	TARIFFA CAT. 2
Occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,30	9,00	2,70	0,50	0,30	0,10
Occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	0,59	17,70	5,31	1	0,60	0,18